



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico

ORDINANZA SINDACALE N. 202 DEL 27/05/2025

Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' BAROQUE' 1933 SRLS.

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 18.05.2025 il personale del Comando di Polizia Locale in servizio di controllo del territorio, ha effettuato un sopralluogo presso il pubblico esercizio di somministrazione ad insegna " Omissis " sito a Scicli in Omissis (Zona Tampone Unesco), rilevando che:
 - alle ore 24,30 circa era in corso una serata di intrattenimento musicale, mediante l'utilizzo di una consolle musicale gestita da una Omissis " Omissis ", consolle di proprietà della Omissis e residente Omissis; identificata pure la Sig.ra Omissis, la quale dichiara di essere dipendente ed estranea;

Visti i rispettivi verbali dei sopralluoghi effettuati:

- n° Omissis, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data Omissis al n° Omissis, Regolamento Comunale di Sicurezza Urbana;
 - n° Omissis, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data Omissis al n° Omissis, Violazione Amministrativa;
- Dai sopralluoghi effettuati risulta che era in corso una serata di intrattenimento musicale, mediante l'utilizzo di una consolle musicale gestita da una Omissis denominata " Omissis ", violando l'art. 68 del T.U.L.P.S., perché sprovvista della necessaria autorizzazione e in violazione all'art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Sicurezza Urbana approvato con Delibera di C.C. n° 59/2019 e violazione dell'art. 10 commi 2 e 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di G.C. n° 11 del 21.04.2016;

Considerato che per la violazione accertata, Regolamento Comunale di Sicurezza Urbana è prevista una sanzione amministrativa da Omissis ad € Omissis con pagamento in misura ridotta € Omissis;
Per la Violazione Amministrativa è prevista una sanzione che va da un minimo di € Omissis ad un massimo di € Omissis, nonché la eventuale sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 17 ter del T.U.L.P.S., per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a mesi tre;

Considerato che nel caso in esame sussistono i presupposti per la sospensione dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 19 comma 3 della legge n° 241/1990 così come modificato dalla legge n.122/2010;

Visto l'art. 17 ter R.D. n° 773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.) il quale stabilisce: "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle

prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.”;

Vista la Legge 25 agosto 1991 n.287 come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 59/2010;

Visto il D.Lgs. n. 147/2012;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

con effetto immediato, alla Sig.ra Omissis ed ivi residente al Omissis, Omissis, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di bar, caffè ed esercizi simili presso il pubblico esercizio ad insegna “Omissis” sito a Scicli in Omissis, la sospensione dell'attività di bar, caffè ed esercizi simili ai sensi dell'art. 17 ter R.D. n.773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.), per giorni quindici.

INGIUNGE

alla Sig.ra Omissis ed ivi residente al Omissis, di pagare entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notifica del presente atto, la sanzione amministrativa di € Omissis per ogni singola violazione accertata; il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA accedendo ai Servizi Online all'interno del sito ufficiale del Comune, su c.c.p. n. 11092978 Omissis intestato al Comune di Scicli – Servizio di Tesoreria Comunale, causale: “Sanzioni Amministrative”.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del TULPS.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza alla Omissis ed ivi residente al Omissis.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e avrà decorrenza immediata.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- al Commissariato di Modica – Ufficio P.A.S.I.
- alla Questura di Ragusa
- all'ASP di Ragusa – S.I.A.N. di Ragusa
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso avanti al TAR di Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
geom. Mario Marino

Il Responsabile del Settore
Salvatore Privitera

il Sindaco
MARIO MARINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.